ALLEGATO 1

Ispettorato nazionale del lavoro nota 10916 del 10.08.2018

Ferie e riposi solidali

L'articolo 24 del D.Lgs. 151/2015 ha introdotto l'istituto dei riposi e delle **ferie cosiddette "solidali"**, prevedendo la possibilità di cedere, su base volontaria e a titolo gratuito, i riposi e le ferie maturati, **al fine di consentire ad altri lavoratori di assistere i figli minori che necessitino di cure costanti per le loro particolari condizioni di salute**, *"nella misura, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale applicabili al rapporto di lavoro".*

L'articolo 30 del nuovo CCNL ha recepito tale istituto stabilendone, infatti, le modalità di cessione e quelle di fruizione.

La cessione delle ferie avviene su base volontaria e a titolo gratuito, il dipendente può cedere, in tutto o in parte, ad altro dipendente che abbia esigenza di prestare assistenza ai figli minori che necessitino di cure costanti per particolari condizioni di salute, le giornate di ferie, maturate, eccedenti le quattro settimane annuali di cui il lavoratore deve necessariamente fruire, nonché le quattro giornate di riposo per le festività soppresse di cui alla L. 937/77. Nel caso di articolazione dell'orario di lavoro settimanale su cinque giornate lavorative, le quattro settimane annuali di ferie, di cui il lavoratore deve obbligatoriamente fruire, sono quantificate in 20 giorni. Pertanto, **si possono cedere, per ciascun anno, fino a 8 giorni di ferie o nel caso di dipendenti assunti per la prima volta in una pubblica amministrazione fino a 6 giorni di ferie, nei loro primi tre anni di servizio**.